



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 18 NOVEMBRE 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

ALLEGATI

Si rimette in allegato il Comunicato Ufficiale pubblicato dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N.181/A: inerenti provvedimenti disciplinari a carico della società USD COMPR. MONTALTO UFFUGO.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 16 Novembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 6 a carico di:

-ANDREA CARIOLA: per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), per aver chiesto ed ottenuto dalla sig.ra Stabile Maria Antonietta, Vice Presidente della soc. Academy Castrovillari, la distinta relativa alla gara Marca – A. Castrovillari del 11/03/2015, valevole per il Torneo “Sei bravo a ... scuola di calcio” rientrante nell'attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, ed averla utilizzata per far fittiziamente risultare disputata la gara di cui sopra; **-CELESTINO OTTAVIO:** per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) C.G.S., e 61, commi 1 e 2, N.O.I.F., per aver firmato distinta e referto relativi alla gara Marca – A. Castrovillari del 11/03/2015, valevoli per il Torneo “Sei bravo a ... scuola di calcio” rientrante nell'attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, peraltro sia in qualità di dirigente accompagnatore che di arbitro, consentendo così la certificazione, presso gli organi competenti della FIGC, dello svolgimento della gara in questione, nonostante questa non abbia mai avuto luogo; **-MARIA ANTONIETTA STABILE:** per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 61, commi 1 e 2, NOIF, per avere firmato la distinta relativa alla gara Marca – A. Castrovillari del 11.03.2015, valevole per il Torneo “Sei bravo a ...scuola calcio” rientrante nella attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25.09.2014, ed inviata al Presidente della Soc. Marca sig. Andrea Cariola affinché la utilizzasse presso gli organi competenti della FIGC, nonostante, per sua stessa ammissione, detta gara non sia stata effettivamente disputata, nonché per aver firmato il referto e la distinta di gara Castrovillari - Taverna del 12.03.2015, valevole per il Torneo “Sei bravo ascuola calcio” rientrante nell'attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25.09.2014, consentendo così la certificazione, presso gli organi competenti della FIGC, dello svolgimento della gara in questione, nonostante questa non abbia mai avuto luogo; **-FRANCA D'ACRI:** violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S., per aver dichiarato il 13.05.2015 al collaboratore della Procura Federale la circostanza risultata non veritiera di aver firmato distinta e referto relativi alla gara A. Castrovillari – Taverna del 12/03/2015, valevole per il Torneo “Sei bravo a ... scuola di calcio” rientrante nell'attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, nonostante questa non abbia mai avuto luogo; **-la Società S.S.D. MARCA** per rispondere, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS per le violazioni poste in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato; **-la Società A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI** per rispondere per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1, CGS per le violazioni poste in essere dal proprio Vice Presidente con delega di rappresentanza; **la società S.S.D. TAVERNA** per rispondere, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS per le violazioni poste in essere dal proprio tesserato.

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale Delegato,

Letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 791 pf 2014 – 2015, avente ad oggetto: "Accertamento del regolare svolgimento delle gare relative al Torneo Sei Bravo a Scuola di Calcio, della Delegazione Provinciale di Cosenza e della classifica finale relativa al Girone D" - Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 5.05.2015;

Vista la comunicazione di conclusioni indagini del 8.06.2015, ritualmente notificata ai soggetti destinatari, le memorie e le istanze difensive presentate dai soggetti sottoposti alle indagini;

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine e, in particolare:

1. Lettera di incarico proc. 791/pf/14-15, prot. 9937;
2. Lettera della Delegazione Provinciale della FIGC di Cosenza di trasmissione degli atti dell'esposto;
3. Foglio di censimento della Società SSD Taverna;
4. Foglio di censimento della Società ASD Academy Castrovillari;
5. Foglio di censimento della Società SSD Marca;
6. Verbale Audizione Stabile Maria Antonietta fatta il 13.05.2015;
7. Verbale Audizione D'Acri Franca fatta il 13.05.2015;
8. Verbale Audizione Cariola Andrea fatta il 14.05.2015;
9. Verbale Audizione Celestino Ottavio fatta il 20.05.2015;
10. Verbale Audizione Palermo Franco fatta il 20.05.2015;
11. Comunicazione mancata disputa gara del 22.02.2015;
12. Rapporto gara con distinte, Marca – Castrovillari dell'11.03.2015;
13. Rapporto gara con distinte, Castrovillari – Taverna del 12.03.2015;
14. Calendario delle gare del girone D;
15. Estratto Comunicato Ufficiale n. 42 del 12.03.2015 del C.R. Calabria;
16. Estratto Comunicato Ufficiale n. 41/G della Delegazione Provinciale di CS;

Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati emergono comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dai citati soggetti.

Preso atto che le posizioni dei tesserati sig.ra *Stabile Maria Antonietta* e della *Società Academy Castrovillari* sono state definite ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, giusto C.U. n. 128/A del 03.09.2015;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Leonardo Cotugno;

Visto l'art. 32, (ora art. 32 ter) comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Calabria:

-Andrea CARIOLA, tesserato per la FIGC in qualità di Presidente della Società Marca di Cosenza, nonché firmatario dell'esposto per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver chiesto ed ottenuto dalla sig.ra Stabile Maria Antonietta, Vice Presidente della Soc. Academy Castrovillari, la distinta relativa alla gara Marca – A. Castrovillari del 11/03/2015, valevole per il Torneo "Sei bravo a ... scuola di calcio" rientrante nell'attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, ed averla utilizzata per far fittiziamente risultare disputata la gara di cui sopra;

-CELESTINO OTTAVIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Marca di Cosenza; per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S., e 61, commi 1 e 2, N.O.I.F., per aver firmato distinta e referto relativi alla gara Marca – A. Castrovillari del 11/03/2015, valevoli per il Torneo "Sei bravo a ... scuola di calcio" rientrante nell'attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, peraltro sia in qualità di dirigente accompagnatore che di arbitro, consentendo così la certificazione, presso gli organi competenti della FIGC, dello svolgimento della gara in questione, nonostante questa non abbia mai avuto luogo;

-Franca D'ACRI, Vice Presidente e Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Taverna; per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S., per aver dichiarato il 13.05.2015 al Collaboratore della Procura Federale la circostanza risultata non veritiera di aver firmato distinta e referto relativi alla gara A. Castrovillari – Taverna del 12/03/2015, valevole per il Torneo "Sei bravo a ... scuola di calcio" rientrante nell'attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, nonostante questa non abbia mai avuto luogo;

-la Società S.S.D. MARCA per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni poste in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato;

-la Società S.S.D. TAVERNA per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni poste in essere dal proprio tesserato.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 16 novembre 2015 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

È comparso anche l'avvocato Gianluca Bonofiglio il quale dichiara di avere fatto richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S. per la società S.S.D. Marca, il signor Andrea Cariola ed il signor Ottavio Celestino.

Il Sostituto Procuratore in merito rappresenta che è intervenuto l'accordo con i deferiti sopra citati impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Chiede pertanto che vengano sospesi i termini di cui all'art.34 bis del C.G.S.;

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'accordo tra i deferiti sopra menzionati e la Procura Federale, sospende il procedimento, relativamente a tale posizione, per gli adempimenti di cui all'art. 23 C.G.S..

La società S.S.D. Taverna in persona del Presidente Sergio D'Acri e della signora Franca D'Acri, nella sua qualità di vicepresidente, rappresentata dall'Avv. Simona Vaccaro congiuntamente con il dott. Fabio Fullone ha fatto pervenire a questo Tribunale memoria difensiva che si allega agli atti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato per gli ulteriori deferiti la seguente richiesta:

-per la società S.S.D. Taverna revoca del titolo "Sei Bravo aScuola di Calcio" e l'ammenda di € 500,00;

-per il vicepresidente Franca D'Acri l'inibizione per anni uno (1).

I legali della S.S.D. Taverna e della signora D'Acri si sono riportati alla memoria difensiva negando gli addebiti ed in particolare rappresentando che non si è raggiunta alcuna prova in merito alla mancata disputa della gara A. Castrovillari – Taverna del 12.3.2015.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

-alla società S.S.D.TAVERNA la revoca del titolo "Sei Bravo aScuola di Calcio" e l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);

-al vicepresidente Franca D'ACRI l'inibizione per anni UNO (1) e quindi fino al 18 NOVEMBRE 2016.

Sospende il procedimento a carico della società S.S.D: MARCA, e dei signori Andrea CARIOLA e Ottavio CELESTINO.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di:

-il Sig. ALESSIO ORLANDO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 89 della L.N.D. per la stagione sportiva 2013/2014 ed in riferimento all'articolo 42, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere pattuito ed acconsentito a corrispondere un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della Prima squadra Categoria Promozione a favore del tecnico Sig. Giovambattista Orlando; la società A.S.D. COTRONEI, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente ed al tecnico, il tutto ai sensi dell' art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Aggiunto,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n° 1053 pf 2014/2015, avente ad oggetto: "Violazione dei massimali stabiliti dall'accordo LND e l'A.I.A.C. in riferimento all'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2013/2014, tra la Società A.S.D. COTRONEI e l'allenatore Sig. Giovambattista Orlando".

o s s e r v a q u a n t o s e g u e

Nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza probatoria e dimostrativa:

1. *Atti vertenza n. 72bis/34 del Collegio Arbitrale, di cui al C.U. n.3 Stagione Sportiva 2014/2015;*

2. *Censimento Società A.S.D. COTRONEI S.S. 2013/14 e S.S. 2014-15;*

3. *Scheda tesseramento federale del Tecnico Sig. Giovambattista Orlando;*

LA GENESI DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con nota del 18/05/2015 il Segretario del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. della F.I.G.C. rimetteva alla Procura Federale gli atti relativi alla vertenza proposta dal tecnico Sig. Giovambattista Orlando nei confronti della società A.S.D. COTRONEI, inerente il mancato pagamento dei compensi pattuiti per la stagione sportiva 2013/14, segnalando, nel contempo, che le parti, nell'accordo economico sottoscritto, avevano superato i massimali previsti dall'intesa fra la L.N.D e l' A.I.A.C.;

- per quanto attiene alla posizione in ambito federale del Signor Giovambattista Orlando, la consultazione dell'archivio del Settore Tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo, figurando il medesimo nei ruoli federali, quale allenatore di base, codice 119.801, con tesseramento nella stagione 2013/2014 a favore della Soc. A.S.D. COTRONEI;

Considerato che:

nell'ambito del procedimento cui si è fatto cenno al punto che precede, il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., accertava che per la stagione sportiva 2013/14 Signor Giovambattista Orlando e la Soc. A.S.D. COTRONEI avevano sottoscritto, in data 22 Agosto 2013, un accordo economico con il quale la società riconosceva all'allenatore un premio di tesseramento pari a euro 8.000,00 (ottomila) per l'attività di responsabile delle Prima Squadra Categoria Promozione;

Rilevato che con C.U. n. 89 per la Stagione Sportiva 2013/2014 pubblicato il giorno 7/10/2013, tra l'altro, prevedeva :
che il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti a decorrere dalla stagione sportiva 2013/2014 è stato stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: - **Allenatore di Promozione Euro 7.000,00**

Visto l'art. 42, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che espressamente disciplina l'attività degli allenatori dilettanti prevedendo che "Gli allenatori dilettanti svolgono la propria attività a titolo gratuito. Le Società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio."

Ritenuto, sulla base di quanto accertato in sede di indagine documentale che effettivamente la società A.S.D. COTRONEI, a mezzo del suo presidente Sig. Alessio Orlando, ed il tecnico Signor Giovambattista Orlando, hanno sottoscritto in data 22.08.2013 un accordo economico in sede di tesseramento in violazione dei massimali previsti dalla intesa sottoscritta tra LND e AIAC, in quanto prevedevano un premio di tesseramento di € 8.000,00 a fronte del limite previsto per la Categoria Promozione di € 7.000,00;

Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano per il Sig. Alessio Orlando, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. COTRONEI all'epoca dei fatti, la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 89 per la Stagione Sportiva 2013/2014 pubblicato il giorno 7/10/2013; per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della società A.S.D. COTRONEI, con il Sig. Giovambattista Orlando, allenatore di Base, un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula;

Considerato peraltro, che dai fatti come descritti in narrativa si configura la responsabilità del Sig. GIOVAMBATTISTA ORLANDO allenatore di base, incolpazioni tutte per le quali a seguito della Comunicazione di Conclusione delle Indagini della Procura il medesimo Sig. Giovambattista Orlando avanzava in data 30.7.2015, richiesta ai sensi dell'art. 32 sexies CGS, che veniva inoltrata in data 26.8.15 alla Procura Generale del CONI ed al Presidente della FIGC previa sottoscrizione del Consenso all'applicazione della sanzione ex art. 32 sexies da parte del Procuratore Federale Aggiunto Avv. Salvatore Sciacchitano;

Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue anche la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S della Società A.S.D. COTRONEI, alla quale appartenevano il presidente ed il tecnico al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

Visto l'art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Calabria:

-il Sig. ALESSIO ORLANDO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 89 della L.N.D. per la stagione sportiva 2013/2014 ed in riferimento all'articolo 42, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere pattuito ed acconsentito a corrispondere un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della Prima squadra Categoria Promozione a favore del tecnico Sig. Giovambattista Orlando;

-la società A.S.D. COTRONEI, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente ed al tecnico, il tutto ai sensi dell' art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.;

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 16 novembre 2015, compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco, nonché l'avvocato Mario Scavelli in rappresentanza della società A.S.D. Cotronei e del signor Alessio Orlando Presidente dell'A.S.D. Cotronei.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale si riporta all'atto di deferimento chiedendone l'integrale accoglimento, in particolare chiede l'irrogazione:

-per la società A.S.D.Cotronei l'ammenda di € 500,00; -per il Presidente Alessio Orlando l'inibizione per mesi tre (3).

Il legale dei deferiti Avv. Scavelli ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti o in via assolutamente subordinata una determinazione più equa della sanzione pecuniaria che tenga conto della buona fede della società nella stipula del contratto per cui è deferimento.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

-alla società A.S.D. COTRONEI l'ammenda di € 400,00;

-al Presidente ALESSIO Orlando l'inibizione per mesi TRE (3) e quindi fino al 18 FEBBRAIO 2016.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 181/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1027 pf 14-15 adottato nei confronti della Società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte ad alcuni suoi tesserati, in occasione della gara Compensorio Montalto Uffugo - Agropoli (Serie D, Girone I), del 03.05.2015;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco LANZILLOTTA, nell'interesse della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO in qualità di Legale Rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 300,00 nei confronti della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio